



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 5 DEL 27/01/2011

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **Ventisette** del mese di **Gennaio** alle ore 19,05, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Ordinaria di **PRIMA convocazione** con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	Dott. PITTARI Giovanni	Si	8	DOMINELLO Salvatore	Si
2	ALF' William	Si	9	PRIGITANO Giovanni	Si
3	MESITI Raffaele	Si	10	GULLACE Giuseppe	Si
4	PRUDENZINI Francesco	Si	11	CARABETTA Rosario	Si
5	AGOSTINO Rosario	No	12	VUMBACA Pino	No
6	NATALONE Giovanni	Si	13	PAPANDREA Attilio	No
7	SMORTI Eduardo	No			
PRESENTI nr.		9	ASSENTI nr.		4

Partecipa il Segretario Generale Dr. Arturo Tresoldi

IL PRESIDENTE

Dott. Pittari Giovanni nella qualità di Sindaco:

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n 9 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, che l'adunanza è legale ai sensi dell'art.127 del T.U.L.P.C. 04.02.19915,n.148, ;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati, esprimono Parere Favorevole sia sotto l'aspetto tecnico che contabile;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sugli argomenti portati all'O.D.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato:

Premesso che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.

Considerato che a seguito delle numerose norme intervenute dopo l'approvazione di detto Regolamento si è ritenuto procedere alla redazione di un nuovo Regolamento Comunale sul diritto di accesso dei consiglieri comunali e, ciò in attuazione dei principi contenuti nella Legge 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazione, nell'art. 10 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali" e del D.P.R. 184 del 12.04.2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" nonché della Legge n. 69 del 18.06.2009 "Disposizione per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

Visto il Regolamento che consta di n. 6 (sei) articoli allegato al presente atto deliberativo ;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile Area Amministrativa ;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento illustrandolo.

Visto che su proposta dei consiglieri comunali vengono apportati alcune modifiche al testo proposto;

il Presidente pone in votazione l'argomento

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti 9 Votanti 9 Astenuti 0
favorevoli n 9 Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della presente deliberazione di approvazione.

Di pubblicare il regolamento sul sito web per darne la massima diffusione.

Di dare atto che il regolamento adottato con il presente atto abroga e sostituisce quello precedente;

Il Presidente, stante l'urgenza dell'approvazione dell'argomento in oggetto, chiede al Consiglio Comunale di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti 9 votanti 9 astenuti 0

Con voti favorevoli 9 contrari 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.gs della Legge 267/2000 immediatamente eseguibile.





COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI,
NOTIZIE E INFORMAZIONE DA PARTE DEI
CONSIGLIERI COMUNALI**

INDICE

-
- Art. 1 – Diritto d'accesso
 - Art. 2 – Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso
 - Art. 3 – Atti accessibili
 - Art. 4 – Segreto d'ufficio e tutela della privacy
 - Art. 5 – Procedura per l'accesso agli atti
 - Art. 6 – Entrata in vigore

Art. 1

(Diritto d'accesso)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.
2. Il diritto di accesso dei consiglieri si esercita con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

(Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso)

1. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia, ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso:
l'acquisizione di notizie e di informazioni verbali e in forma scritta;
la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti.
3. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

Art. 3

(Atti accessibili)

1. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti formati, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori, nonché agli atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'Amministrazione.

Art. 4

(Segreto d'ufficio e tutela della privacy)

1. Relativamente alle notizie ed informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il consigliere deve considerarsi responsabile del trattamento dei dati acquisiti, assumendo conseguentemente tutte le relative responsabilità. Pertanto, dovrà astenersi dall'utilizzo dei dati e documenti per finalità estranee al proprio mandato elettivo, conservare diligentemente quanto consegnatogli dagli uffici, adottando ogni accorgimento volto ad evitare che ai dati e documenti possano accedere estranei.

Art. 5

(Procedura per l'accesso agli atti)

1. L'istanza di accesso agli atti e documenti deve essere presentata direttamente oppure tramite fax o posta certificata al Responsabile del Servizio, presso il quale risulta giacente la pratica, negli orari di apertura degli Uffici comunali.
2. Il diritto d'accesso potrà in concreto essere esercitato:
 - qualora si tratti di visione degli atti, in caso sia possibile, entro un'ora dalla richiesta, in caso contrario entro n. 2 due giorni lavorativi successivi alla richiesta;
 - qualora si tratti di copia degli atti, entro n. 3 tre giorni lavorativi successivi alla richiesta.
3. Qualora la consultazione non possa concludersi entro la giornata concordata, è consentita la

reiterazione d'intesa con il Responsabile del Servizio.

4. L'istanza d'accesso del consigliere non deve essere motivata e deve conformarsi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di determinare intralcio all'attività istituzionale dei pubblici uffici.

5. Per esercitare il diritto d'accesso il consigliere deve redigere e sottoscrivere apposita istanza, nella quale devono essere indicati in modo specifico i documenti richiesti. Non potranno, pertanto, essere evase richieste generiche ed indeterminate di documenti.

6. La richiesta d'accesso non potrà avere ad oggetto più di n.5 documenti alla settimana.

7. Non è consentito al consigliere apportare alcun segno su documenti ed atti avuti in visione.

8. I consiglieri hanno diritto ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo e sul sito Internet dell'Amministrazione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.

COPIA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.essa Maria Vumbaca	PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
---	--

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni Pittari

IL SEGRETARIO
f.to Dr A. Tresoldi

Annotato l'impegno di spesa di € _____ sul Cap. _____ del PEG del bilancio *****, attestando la copertura finanziaria.

Li, _____ F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni, ai sensi della legge n° 69 del 18 giugno 2009 art 32 comma 1

Data **03 FEB. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr A. Tresoldi

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il _____ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni, Prot. N. **278**
Data _____

03 FEB. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr A. Tresoldi

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c.4)

- perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3)

Data **03 FEB. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr A. Tresoldi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

San Giovanni di Gerace li, **03 FEB. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Arturo Tresoldi